



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

COPIA PROVVEDIMENTO AD USO
AFFISSIONE ALL'ALBO CONFORME
NEL CONTENUTO ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO LA
SEGRETERIA DEL COLLEGIO IN
ROMA AD ECCEZIONE DEI DATI
OSCURATI COME PREVISTO DALLO
STESSO PROVVEDIMENTO

In composizione Interregionale Nord

Procedimento 1/2023/INTERREGIONALE NORD

Provvedimento decisionale

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Nord, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

Fabio L. Arrigoni (presidente);

R. Valli (componente);

Redento Colletto (componente-relatore),

nel procedimento 1/2023, di cui in atti, nei confronti di

l'affiliata asd VICTORIA MMVII, in persona del Presidente L. A, lo stesso L. A., il tesserato R. C., quali incolpati

come promosso a seguito di ricorso del Comitato di Milano del CSI, in persona del Presidente; dato atto di aver comunicato circa il procedimento all'affiliata MINERVA MILANO SSD. in persona del Presidente, quale controinteressata.

Premesso:

con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 27.4.2023, si dava atto del ricorso – contestualmente trasmesso – e il Presidente, in deroga al richiamato l'art. 9 del Regolamento dei Probiviri, nominava il Collegio Interregionale Nord, nelle persone di Fabio Arrigoni (Presidente), Redento Colletto (Relatore), R. Valli (Componente), per la trattazione in via d'urgenza del procedimento prevedendo la fissazione della data di convocazione delle parti entro giorni cinque dalla comunicazione alle parti stesse;

Il Presidente del Collegio, in composizione Interregionale Nord, stante quanto sopra, fissava udienza di comparizione delle parti e discussione per il 05.05.2023, ore 12.30 mandando alla segreteria per la comunicazione alla parti via mail e raccomandata a.r.. la segreteria provvedeva in data 28.04.2023.

Si da atto che la convocazione è stata inviata, da parte della Segreteria: ^ alle parti incolpate a mezzo raccomandata a.r. inviata in data 28.4.2023 (di cui non è pervenuta cartolina ricezione) e a mezzo mail 28.4.2023 ore 15.13 all'indirizzo [REDACTED] (rassegnato dalla associazione in sede di affiliazione) che non risulta respinta o disguidata (comunicazione che altrimenti proviene da gmail); ^ alla parte ricorrente a mani;^ alla parte contrinteressata a mezzo raccomandata e pec (il tutto in atti)



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Si teneva l'udienza in data 5 maggio 2023 ore 12,30 nella sede del CSI Milano; come da verbale contestuale, erano presenti: parte ricorrente; erano assenti le altre parti

Il Collegio preliminarmente rileva che la convocazione della associazione incolpata e del suo Presidente deve ritenersi andata a buon fine, stante anche mail inviata; non risulta, invece prova di ricezione della raccomandata al signor C.; per le altre parti vi è prova di ricezione.

Fatto e incolpazione

Il procedimento in epigrafe prende le mosse dal ricorso in data 27.4.2023, con cui il Presidente del Comitato Territoriale CSI di Milano evidenziava: *<Il giorno 2 marzo 2023 si è disputata la gara S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII del nostro campionato provinciale di Calcio a 7 Open Femminile Eccellenza (cat. Open Eccellenza Femminile Champions CUP 7), valevole ai fini della classifica per la determinazione del campione provinciale e per il conseguente passaggio alla fase regionale lombarda. All'inizio della gara, il Direttore di Gara, nell'effettuare il controllo della documentazione delle atlete inserite nella distinta di gioco, ha chiesto al dirigente della società VICTORIA MMVII, signor D. D. B., di fornirgli un documento di identità della giocatrice S. O., in quanto dalla stampa della Tessera CSI con foto a lui consegnata non era possibile effettuare il riconoscimento. I dirigenti di VICTORIA MMVII non hanno fornito all'arbitro alcun documento di identità ed hanno rimosso il nominativo dell'atleta dalla distinta di gioco (l'atleta, quindi, non ha partecipato alla gara). In seguito ad accertamenti è emerso che la fotocopia della Tessera CSI, mostrata all'arbitro non corrispondeva a quella inserita nel database del tesseramento CSI, in quanto nella banca dati al nominativo dell'atleta S. O. è abbinata una fotografia di una persona completamente diversa da quella raffigurata sulla tessera mostrata al Direttore di gara. Il giorno 12 marzo 2023, in occasione di un'altra gara del medesimo campionato tra NORD OVEST - VICTORIA MMVII, un incaricato del nostro Comitato si è recato personalmente sul campo per verificare eventuali problematiche di tesseramento. In quella partita era presente la calciatrice S. O. munita di Tessera CSI con foto e, in questo caso, la fotografia sul tesserino raffigurava il volto della ragazza presente alla gara. In seguito all'irregolarità riscontrata è stata effettuata un'attività di indagine e verifica in merito ai nomi e alle identità dei tesserati della squadra Open Femminile Eccellenza di VICTORIA MMVII. All'esito delle indagini è emerso che anche un'altra persona sembrava aver partecipato a tutte le gare disputate dalla squadra Open Femminile della VICTORIA MMVII, utilizzando l'identità di tale R. C.: la persona in questione è risultata essere Pierantonio N, un allenatore molto noto sul territorio milanese, in quanto allenatore della squadra Primavera dell'ASD Inter Femminile Milano, nonché padre della giocatrice Cristina N tesserata*



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

per il VICTORIA MMVII. Il giorno 21 marzo 2023 gli organi di giustizia sportiva, chiamati a pronunciarsi in merito all'omologazione delle gare S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII e NORD OVEST - VICTORIA MMVII, hanno convocato il signor R. C. per effettuare il suo riconoscimento, unitamente al Direttore sportivo della società Daniele D.B. ed al dirigente accompagnatore della società G. F.. All'incontro, il signor C. non si è presentato. Al suo posto ha partecipato all'incontro il signor L. A, Presidente della società sportiva VICTORIA MMVII, il quale ha sostenuto che il C. era stato allontanato dalla società per motivi disciplinari. Con riferimento, invece, all'aver consegnato al Direttore di Gara della partita S. ROCCO SEREGNO - VICTORIA MMVII una Tessera CSI con una fotografia diversa da quella inserita nel portale tesseramento e raffigurante correttamente S. O., il signor D.B. ha sostenuto che la «tessera artefatta è ipotizzabile possa essere stata prodotta dal signor C. che normalmente era la persona deputata dalla società a stampare le tessere CSI con foto e presentarle al DDG». Le successive indagini hanno inoltre dimostrato che VICTORIA MMVII aveva già “tesserato” il signor N. sotto la falsa identità del signor C. anche nella precedente stagione sportiva e ciò ha fatto inserendo nel portale tesseramento una fotocopia di un documento di identità contraffatta attraverso la sostituzione della fotografia del volto. Questo artificio ha, nei fatti, raggirato il sistema di controllo dei nostri uffici che verificano la corrispondenza dei dati di tesseramento con le scansioni dei documenti prodotti dalle società ed ha rappresentato una gravissima violazione delle norme di lealtà e correttezza, nonché dei principi associativi che devono ispirare la condotta di affiliati e tesserati. (...) A prescindere dalla rilevanza delle condotte sul piano strettamente sportivo e dalla corretta applicazione dei regolamenti sportivi da parte degli Organi di giustizia, ritengo che gli atti e i comportamenti sopradescritti siano in ogni caso meritevoli di sanzioni anche sul piano associativo. Non può infatti essere trascurato che la VICTORIA MMVII per due anni consecutivi, all'inizio delle stagioni sportive ha falsamente tesserato C. (rectius N), producendo una fotocopia “falsificata” di un documento di identità ed ingannando il nostro Comitato.> Allegava documentazione in atti e concludeva chiedendo, in via d'urgenza stante ravvicinato <termine per l'iscrizione alle fasi regionali lombarde da parte delle società sportive>, che fosse disposta la “sospensione in via cautelare della società VICTORIA MMVII dall'attività sportiva Open Femminile di calcio a 7 a livello territoriale e regionale”. Allegato al ricorso vi erano i documenti cui si fa riferimento.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In sostanza, quanto viene contestato (come rappresentato alle parti) e da valutare è – alla luce dei fatti – la condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale

In via istruttoria, il Presidente del Collegio disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione (in specie: referti delle gare della associazione Victoria MMVII) che venivano trasmessi dalla segreteria.

Il Procuratore Associativo Nazionale ha depositato memoria, con cui, rilevata la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, concludeva per la condanna dell'incolpata associazione sportiva.

Nelle more, perveniva dall'Ufficio del Procuratore Associativo Nazionale deferimento – in data 28.4.2023 - della stessa associazione Victoria MMVII per i fatti sopra descritti, ivi richiamando “la violazione dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva del Centro Sportivo Italiano”.

All'udienza del 5 maggio 2023, per quanto qui rileva, parte ricorrente richiamava il ricorso in atti. Nulla dalle altre parti, non presenti.

Ragioni della decisione

Va di cornice evidenziato che i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nello svolgimento della attività costituiscono cardine sostanziale per gli affiliati e i tesserati. La violazione di detti principi, ove accertata, costituisce *vulnus* per gli altri affiliati e tesserati, nonché per l'insieme dell'associazione, e, in convergente campo costituisce lesione di dovere primario per affiliati e tesserati.

Sul piano procedimentale, va rilevato che è stata disposta la trattazione d'urgenza – anche in deroga all'art. 9 del Regolamento del Collegio dei Probiviri, da parte del Presidente Nazionale del Collegio: tale trattazione d'urgenza si motiva, nel caso di specie, dal rilievo della irreparabilità del danno che potrebbe determinarsi in relazione al corretto svolgimento delle fasi di campionato in corso; irreparabilità che potrebbe pregiudicare gli altri affiliati partecipanti al campionato stesso. Di qui si rivela come la tutela delle posizioni giuridiche protette dai richiamati principi possa – ove si accerti una rilevante violazione - trovare soluzione anche attraverso la cautela atipica (tenendo conto dello sviluppo che dette forme di cautela hanno assunto e stanno assumendo a livello di attività giurisdizionale in senso ampio, ad esemplificazione anche nell'ambito dell'arbitrato irrituale).

Ciò detto, venendo al caso indagato, tenuto conto delle prove documentali e delle dichiarazioni rassegnate, si può evidenziare che:



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- quanto alla tessera S. O.:
 - che la tessera Csi presentata in occasione della gara del 2 marzo 2023 risulta all'evidenza con fotografia che rappresenta persona diversa – per tratti personali del volto – da quella di cui all'effettivo tesserino n. AT-02057360-22/23 in atti del Csi nonché dalla carta di identità pure in atti;
 - che in occasione di detta gara S. O. risultava in distinta, salvo poi non partecipare alla gara a seguito della richiesta del DDG di esibizione della carta di identità; peraltro, il fatto che non abbia partecipato alla gara non appare rilevante a fini del presente procedimento, in cui rileva invece il fatto che sia stata presentata tessera con fotografia evidentemente di altra persona;
 - che sempre in occasione di tale gara, il dirigente della Victoria MMVII dichiarava al DDG che l'atleta non aveva carta di identità (a nota il DDG segnala “non è uscito nemmeno a chiedere”) e – questione rilevante – che “era quello il cartellino, con foto, con il quale (S. O., n.d.e) aveva sempre giocato;
 - che S. O. risulta – dalle distinte delle gare del “Open Eccellenza Femminile Champions Cup” - aver partecipato a svariate gare, talché, stante la dichiarazione di cui alla linea che precede, risulta in conseguenza che alle gare avrebbe partecipato persona diversa rispetto a quella legittimata;
 - che da ciò consegue che, oltre alla presentazione di tessera che risulta artata per la gara del 2.3.2023, fatto in sé di grave rilievo, anche in altre occasioni risulta sia stata presentata la stessa tessera con conseguente partecipazione alle gare di persona non legittimata, determinando ciò persistente violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sopra richiamati.
- quanto al tesserato come R. C.:
 - che la fotografia apposta alla tessera NA-020115658-22/23 e pure alla carta di identità in atti risulta raffigurare Pierantonio N, non solo per l'evidenza di una sovrapposizione della fotografia nella carta di identità e l'inconfluenza di connotati (capelli), ma pure stanti gli elementi che seguono;
 - che in sede della gara del 12.3.2023 la dirigente della squadra Nord Ovest dichiarava di aver identificato il “mister” della Victoria MMVII quale Pierantonio N - “*che in distinta compare sotto il nome di C. R.*” – allegando fotografia dello stesso N (tratta da *facebook*)



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

e specificando che *“Più persone della nostra squadra hanno riconosciuto il mister in quanto è noto nel mondo del calcio femminile”*;

- che il fatto che la tessera fosse artata (e pure la carta di identità) risulta confessorialmente confermato in sede di comparizione dal dirigente D.B. alla Commissione calcio a 7, laddove lo stesso dichiara: *“che la tessera artefatta è ipotizzabile possa essere stata prodotta dal signor C. che normalmente era la persona deputata dalla società a stampare tessere CSI con foto e presentarle al DDG”*; corrobora ciò peraltro, che C. non si sia presentato alla convocazione avanti detta Commissione e il Presidente della Victoria MMVII abbia dichiarato che lo stesso era stato allontanato dalla associazione per *“ragioni disciplinari”* (a nota: pur non risultando essere stata dalla associazione revocata la tessera Csi)
- che *“C.”* risulta – dalle distinte delle gare del *“Open Eccellenza Femminile Champions Cup”* - aver partecipato a svariate gare, talchè, stante quanto precede, risulta in conseguenza che alle gare avrebbe partecipato persona non legittimata;
- che Pierantonio N risulta essere il padre di Cristina N, atleta tesserata per Victoria MMVII che ha partecipato a svariate gare del *“Open Eccellenza Femminile Champions Cup”* in cui risulta anche la presenza di *“C.”* in distinta;
- che da ciò consegue che, oltre alla registrazione di tessera che risulta artata, fatto in sé di grave rilievo (pure penale, in riferimento alla falsità della carta di identità), in svariate occasioni risulta sia stata presentata la stessa tessera con conseguente partecipazione alle gare di persona non legittimata, determinando ciò persistente violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sopra richiamati.

In considerazione di tali confluenti elementi, risulta accertato, anche con delibazione sommaria, che sono stati posti in essere dalla asd Victoria MMVII reiterati comportamenti in violazione dei principi e doveri di lealtà, probità e rettitudine che presiedono alla affiliazione al CSI e allo svolgimento della attività sportiva. Tali comportamenti hanno determinato lo scorretto svolgimento delle gare e offesa al diritto delle altre squadre partecipanti al corretto svolgimento delle gare stesse, nonché *rottura* sostanziale del patto associativo. Ciò involge, quantomeno, la partecipazione della asd Victoria MMVII al citato campionato. In correlazione, evidente risulta la responsabilità del Presidente della asd Victoria MMVII, cui compete la responsabilità diretta (non solo di vigilanza) – quantomeno per colpa grave - per gli atti posti in essere dalla associazione, nonché la responsabilità di R. C. per quanto posto con volontà in essere e attribuito.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Tenuto in conto quanto specificato, accertato nella intrinseca gravità, e la necessità di provvedere in via d'urgenza con provvedimento atto a evitare che dalla violazione si determinino effetti irreparabili rispetto allo svolgimento di ulteriori fasi del campionato, si considera equo - in via cautelare - disporre la sospensione della asd Victoria MMVII dalla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7, nonché la sospensione del tesserato L. A, Presidente della associazione VICTORIA MMVII dalla sua funzione; rinviando per la posizione di C., per cui non vi è attualmente prova di ricezione dell'avviso, al merito; contestualmente fissando udienza per l'esame di merito della fattispecie e i provvedimenti conseguenti e dando atto che, con separato provvedimento viene disposta la riunione del citato procedimento promosso dal Procuratore Associativo nazionale, stante (parziale) continenza.

Va peraltro dato atto che la associazione VICTORIA MMVII, con mail in data 3.4.2023 ore 17:40, acquisita in atti, ha rappresentato di intendere rinunciare alle fasi successive del campionato.

Ha comunicato, P.q.m.

il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Nord, in via cautelare, così provvede:

^ dispone la sospensione della asd Victoria MMVII dalla attività Eccellenza Femminile Calcio a 7 fino alla decisione di merito;

^ dispone la sospensione del tesserato L. A, Presidente della associazione VICTORIA MMVII dalla sua funzione, fino alla decisione di merito.

Segnala al Procuratore Associativo nazionale la posizione e i comportamenti posti in essere da F. G. e D.B. Daniele, dirigenti della Victoria MMVII per valutazione degli stessi.

Fissa udienza per l'esame di merito della fattispecie e i provvedimenti conseguenti per il giorno martedì 6 giugno 2023 ad ore 12.30 in sede Csi Milano, mandando alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e del provvedimento, a parte disposto, di fissazione udienza e termini, nonché per gli adempimenti di pubblicazione.

Da atto che, con separato provvedimento, viene disposta la riunione al presente procedimento del citato procedimento promosso dal Procuratore Associativo nazionale, stante (parziale) continenza.

Dispone l'oscuramento dei nomi e cognomi delle persone citate in atto e degli incolpati, da sostituire con le iniziali.

Fabio Arrigoni – Presidente f.to

Redento Colletto- relatore f.to

R. Valli - componente f.to